

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/2006 DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 2018

recante modifica della decisione di esecuzione 2009/1008/UE che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma della decisione 2006/42/CE del Consiglio ⁽²⁾, la Lettonia è stata autorizzata fino al 31 dicembre 2009 ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE ⁽³⁾, al fine di designare il destinatario quale soggetto passivo tenuto al versamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nel caso delle operazioni relative al legname. A norma della decisione di esecuzione 2009/1008/UE del Consiglio ⁽⁴⁾, la Lettonia è stata autorizzata fino al 31 dicembre 2012 ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, per continuare a designare il destinatario quale soggetto debitore dell'IVA nell'ambito di operazioni relative al legname («misura speciale»). L'autorizzazione ad applicare la misura speciale è stata di conseguenza prorogata fino al 31 dicembre 2015 con la decisione di esecuzione 2013/55/UE del Consiglio ⁽⁵⁾ e fino al 31 dicembre 2018 con la decisione di esecuzione (UE) 2015/2396 del Consiglio ⁽⁶⁾.
- (2) Con lettera protocollata dalla Commissione il 20 giugno 2018 la Lettonia ha chiesto l'autorizzazione di continuare ad applicare la misura speciale. Con lettera protocollata dalla Commissione il 17 agosto 2018 la Lettonia ha trasmesso alla Commissione una relazione sull'applicazione della misura, conformemente a quanto disposto all'articolo 2, secondo comma, della decisione di esecuzione 2009/1008/UE.
- (3) Conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso la domanda presentata dalla Lettonia agli altri Stati membri, con lettere del 7 settembre 2018. Con lettera del 10 settembre 2018 la Commissione ha comunicato alla Lettonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per la valutazione della richiesta.
- (4) Secondo la Lettonia il mercato del legname, uno dei settori più importanti della sua economia, è particolarmente sensibile alle frodi all'IVA, in quanto dominato dalla presenza di un numero cospicuo di piccoli operatori locali e di fornitori individuali. La natura del mercato e delle sue imprese ha dato luogo a frodi all'IVA che le autorità fiscali lettoni hanno difficoltà a controllare. Al fine di lottare contro tali abusi, esse hanno introdotto il meccanismo di inversione contabile per il settore del legname, che si è rivelato estremamente efficace, facendo diminuire significativamente le frodi in questo settore.
- (5) Al fine di evitare determinate forme di evasione fiscale, è opportuno autorizzare la Lettonia ad applicare la misura speciale per un ulteriore periodo limitato, fino al 31 dicembre 2021.

⁽¹⁾ GUL 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2006/42/CE del Consiglio, del 24 gennaio 2006, che autorizza la Lettonia a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (GUL 25 del 28.1.2006, pag. 31).

⁽³⁾ Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GUL 145 del 13.6.1977, pag. 1).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione 2009/1008/UE del Consiglio, del 7 dicembre 2009, che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GUL 347 del 24.12.2009, pag. 30).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione 2013/55/UE del Consiglio, del 22 gennaio 2013, recante modifica della decisione di esecuzione 2009/1008/UE, che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GUL 22 del 25.1.2013, pag. 16).

⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/2396 del Consiglio, del 10 dicembre 2015, recante modifica della decisione di esecuzione 2009/1008/UE, che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GUL 332 del 18.12.2015, pag. 142).

